

Gazzetta ufficiale C 420

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

13 dicembre 2019

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

2019/C 420/01	Raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2019 al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria	1
2019/C 420/02	Raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2019 al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania	4

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 420/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9621 — Suez/Itochu/SFC/EDCO) ⁽¹⁾	7
---------------	---	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 420/04	Tassi di cambio dell'euro — 12 dicembre 2019	8
2019/C 420/05	Attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati	9

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2019/C 420/06	Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'unione europea che prestano servizio in paesi terzi	15
2019/C 420/07	Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi	17
2019/C 420/08	Aggiornamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, con effetto dal 1° luglio 2019	22

V Awisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2019/C 420/09	Programma «L'Europa per i cittadini» Invito a presentare proposte n. EACEA-52/2019: programma «L'Europa per i cittadini» — sovvenzioni per il 2020	23
---------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 420/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9693 — Liberty/Aleris Divestment Business) Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	26
2019/C 420/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9636 — American Securities/Lindsay Goldberg/AECOM Management Services) Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	28

ALTRI ATTI

Commissione europea

2019/C 420/12	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	29
2019/C 420/13	Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012	41

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2019

al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria

(2019/C 420/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 121 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a promuovere finanze pubbliche sane a medio termine mediante il coordinamento delle politiche economiche e la sorveglianza multilaterale al fine di evitare il verificarsi di disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.
- (3) Il 22 giugno 2018 il Consiglio ha constatato, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, che era stata rilevata una deviazione significativa dall'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria nel 2017. Alla luce della deviazione significativa rilevata, il 22 giugno 2018 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione ⁽²⁾ all'Ungheria, invitandola ad adottare le misure necessarie per correggere la deviazione. Successivamente il Consiglio ha constatato che l'Ungheria non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione e il 4 dicembre 2018 ha emesso una raccomandazione riveduta ⁽³⁾. Successivamente il Consiglio ha constatato che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo a tale raccomandazione riveduta.

⁽¹⁾ GUL 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 460 del 21.12.2018, pag. 4).

- (4) Il 14 giugno 2019 il Consiglio ha constatato che nel 2018 in Ungheria è stata rilevata ancora una volta una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. Su tale base il Consiglio ha formulato una raccomandazione ⁽⁴⁾ all'Ungheria invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta ⁽⁵⁾ non superi il 3,3 % nel 2019 e il 4,7 % nel 2020, corrispondenti ad un aggiustamento strutturale annuo pari all'1 % del prodotto interno lordo (PIL) nel 2019 e allo 0,75 % del PIL nel 2020. Il Consiglio ha inoltre raccomandato all'Ungheria di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo e che le misure di risanamento del bilancio dovrebbero garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche secondo modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 ottobre 2019 come termine entro il quale l'Ungheria avrebbe dovuto riferire sull'azione intrapresa in risposta alla raccomandazione del 14 giugno 2019.
- (5) Il 9 luglio 2019 il Consiglio ha emesso una raccomandazione ⁽⁶⁾ invitando l'Ungheria a garantirne la conformità nel 2019 e nel 2020 con la raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019 al fine di correggere la deviazione significativa rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.
- (6) Il 26 settembre 2019 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Ungheria a fini di controllo in loco, a norma dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le risultanze provvisorie alle autorità ungheresi perché potessero formulare osservazioni in merito, il 20 novembre 2019 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Le conclusioni sono state rese pubbliche.
- (7) Il 15 ottobre 2019 le autorità ungheresi hanno presentato la relazione sul seguito effettivo dato alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalle autorità ungheresi nella loro relazione e della valutazione complessiva basata sulle previsioni di autunno 2019 della Commissione, il 5 dicembre 2019 il Consiglio ha concluso che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019.
- (8) Considerata l'assenza di seguito effettivo da parte dell'Ungheria e la deviazione cumulata rispetto al percorso di avvicinamento raccomandato all'obiettivo di bilancio a medio termine, è opportuno rivolgere all'Ungheria una raccomandazione riveduta in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.
- (9) Le previsioni di autunno 2019 della Commissione indicano che il saldo strutturale dell'Ungheria migliorerà dello 0,5 % del PIL nel 2019 e di un ulteriore 1,2 % del PIL nel 2020. Si stima, pertanto, che il disavanzo strutturale devierà dell'1,8 % del PIL e dell'1,1 % del PIL dall'obiettivo di bilancio a medio termine dell'1,5 % nel 2019 e dell'1,0 % nel 2020.
- (10) Per riportare l'Ungheria su un adeguato percorso di avvicinamento, dopo le deviazioni del passato, l'aggiustamento strutturale annuo dello 0,75 % del PIL per il 2020 raccomandato dal Consiglio il 14 giugno 2019 appare adeguato alla luce dell'evoluzione macrofinanziaria complessiva, tenuto conto della decelerazione prevista dell'attività economica negli anni a venire, dato il graduale esaurirsi dei fattori ciclici che hanno sostenuto la crescita negli ultimi anni.
- (11) Secondo le previsioni di autunno 2019 della Commissione, il miglioramento richiesto del saldo strutturale dello 0,75 % del PIL nel 2020 è coerente con un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superiore al 4,7 %.
- (12) Le previsioni di autunno 2019 della Commissione indicano un miglioramento del disavanzo strutturale dell'Ungheria dell'1,2 % del PIL nel 2020, mentre è prevista una deviazione dal requisito per il parametro di riferimento per la spesa. Sulla base delle proiezioni attuali e tenuto conto dei fattori che influenzano sia il saldo strutturale che il parametro di riferimento per la spesa, il bilancio per il 2020 adottato dal governo ungherese dovrebbe consentire di realizzare gli sforzi richiesti.

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 14 giugno 2019, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 210 del 21.6.2019, pag. 4).

⁽⁵⁾ La spesa pubblica primaria netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali della spesa per le indennità di disoccupazione. La formazione lorda di capitale fisso finanziata a livello nazionale è spalmata su un periodo di quattro anni. Rientrano nel calcolo le misure discrezionali in materia di entrate o gli aumenti delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure a tantum sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda la spesa.

⁽⁶⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2019 dell'Ungheria (GU C 301 del 5.9.2019, pag. 101).

- (13) Il mancato seguito dato alle precedenti raccomandazioni volte a correggere la deviazione significativa rilevata richiede un intervento per riportare la politica di bilancio dell'Ungheria su un percorso prudente.
- (14) Per conseguire gli obiettivi di bilancio raccomandati è fondamentale che l'Ungheria adotti e attui rigorosamente le misure necessarie, sorvegli attentamente l'evoluzione della spesa corrente e contenga le spese eccessive di fine anno.
- (15) I requisiti formulati nella presente raccomandazione prevalgono sui corrispondenti elementi delineati nella raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019.
- (16) L'Ungheria dovrebbe riferire al Consiglio entro il 15 aprile 2020 sull'azione intrapresa in risposta alla presente raccomandazione, possibilmente come parte del programma di convergenza presentato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1466/97.
- (17) È opportuno rendere pubblica la presente raccomandazione,

RACCOMANDA CHE L'UNGHERIA:

- (1) adotti le misure necessarie per assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 4,7 % nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo pari allo 0,75 % del PIL, avviando quindi l'Ungheria su un adeguato percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine;
- (2) destini tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo; compensi le mancate entrate impreviste con misure fiscali permanenti di elevata qualità; garantisca che le misure di risanamento del bilancio assicurino un miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche con modalità favorevoli alla crescita;
- (3) riferisca al Consiglio entro il 15 aprile 2020 sull'azione intrapresa in risposta alla presente raccomandazione; garantisca che la relazione includerà misure sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, compresa la rispettiva incidenza sul bilancio, al fine di garantire la conformità con il necessario percorso di avvicinamento, nonché proiezioni di bilancio aggiornate e dettagliate per il 2020.

L'Ungheria è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019

Per il Consiglio
Il presidente
M. LINTILÄ

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 5 dicembre 2019****al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania**

(2019/C 420/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 121 del trattato, gli Stati membri devono promuovere finanze pubbliche sane a medio termine mediante il coordinamento delle politiche economiche e la sorveglianza multilaterale al fine di evitare il verificarsi di disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.
- (3) Nel giugno 2017 e nel giugno 2018 il Consiglio ha constatato, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, che rispettivamente nel 2016 e 2017 in Romania vi era stata una deviazione significativa rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine o rispetto al percorso di avvicinamento a tale obiettivo. In entrambi i casi, alla luce della deviazione significativa rilevata, il Consiglio ha formulato le raccomandazioni del 16 giugno 2017 ⁽²⁾ e del 22 giugno 2018 ⁽³⁾, con cui ha invitato la Romania ad adottare gli interventi necessari per correggere tali deviazioni. Successivamente il Consiglio ha constatato che la Romania non aveva dato seguito effettivo a tali raccomandazioni e ha formulato le raccomandazioni rivedute, rispettivamente, del 5 dicembre 2017 ⁽⁴⁾ e del 4 dicembre 2018 ⁽⁵⁾. Il Consiglio ha successivamente constatato che la Romania non aveva dato seguito effettivo a tali raccomandazioni rivedute.
- (4) Il 14 giugno 2019 il Consiglio ha constatato che nel 2018 in Romania si era nuovamente verificata una deviazione significativa rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. Su tale base, il Consiglio ha rivolto una raccomandazione ⁽⁶⁾ alla Romania, invitandola ad adottare le misure necessarie per assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta ⁽⁷⁾ non superi il 4,5 % nel 2019 e il 5,1 % nel 2020, che corrispondono a un aggiustamento strutturale annuo dell'1 % del prodotto interno lordo (PIL) nel 2019 e dello 0,75 % del PIL nel 2020. Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Romania di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo e che le misure di risanamento del bilancio avrebbero dovuto assicurare un miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 ottobre 2019 come termine entro il quale la Romania avrebbe dovuto riferire sul seguito dato alla raccomandazione del 14 giugno 2019.

⁽¹⁾ GUL 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2017, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 3).

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 5 dicembre 2017, volta alla correzione della deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 439 del 20.12.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 460 del 21.12.2018, pag. 1).

⁽⁶⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 14 giugno 2019, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (GU C 210 del 21.6.2019, pag. 1).

⁽⁷⁾ La spesa pubblica primaria netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono scaglionati su un periodo di quattro anni. Rientrano nel calcolo le misure discrezionali in materia di entrate e gli aumenti delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure a tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.

- (5) Il 9 luglio 2019 il Consiglio ha emesso una raccomandazione ⁽⁸⁾ con cui invitava la Romania a garantirne la conformità nel 2019 e nel 2020 con la raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019 al fine di correggere la deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.
- (6) Il 25 settembre 2019 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Romania a fini di controllo in loco, ai sensi dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alle autorità rumene perché potessero formulare osservazioni in merito, il 20 novembre 2019 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono state rese pubbliche.
- (7) Il 15 ottobre 2019 le autorità rumene hanno presentato una relazione sul seguito effettivo dato alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalle autorità rumene nella loro relazione e della valutazione complessiva basata sulle previsioni d'autunno 2019 della Commissione, il 5 dicembre 2019 il Consiglio ha concluso che la Romania non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019.
- (8) Considerata l'assenza di interventi efficaci da parte della Romania e l'ampia deviazione accumulata rispetto al percorso di avvicinamento raccomandato all'obiettivo di bilancio a medio termine, è opportuno rivolgere alla Romania una raccomandazione riveduta in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato.
- (9) Le previsioni d'autunno 2019 della Commissione indicano un peggioramento del saldo strutturale della Romania pari allo 0,8 % del PIL nel 2019 e a un ulteriore 0,8 % del PIL nel 2020. Di conseguenza, il disavanzo strutturale è stimato pari al 2,5 % del PIL nel 2019 e al 3,4 % del PIL nel 2020, lontano dall'obiettivo di bilancio a medio termine di disavanzo strutturale pari all'1,0 % del PIL.
- (10) Al fine di correggere le deviazioni accumulate e di riportare la Romania su un adeguato percorso di avvicinamento in seguito agli scostamenti passati, un ulteriore sforzo dovrebbe integrare l'aggiustamento strutturale annuo dello 0,75 % del PIL che il 14 giugno 2019 il Consiglio ha raccomandato per il 2020. Un ulteriore sforzo dello 0,25 % del PIL sembra appropriato considerata l'ampiezza delle deviazioni accumulate rispetto al percorso raccomandato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. Tale ulteriore sforzo accelererà il ritorno sul percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine senza mettere a rischio la crescita economica.
- (11) Le previsioni d'autunno 2019 della Commissione prospettano un disavanzo delle amministrazioni pubbliche pari al 3,6 % nel 2019 e al 4,4 % nel 2020, superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. L'aggiustamento strutturale richiesto è giudicato appropriato anche per assicurare che la Romania rispetti nel 2020 il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.
- (12) Sulla scorta delle previsioni d'autunno 2019 della Commissione, il miglioramento richiesto del saldo strutturale nella misura dell'1,0 % del PIL nel 2020 è coerente con un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superiore al 4,4 %.
- (13) Le previsioni d'autunno 2019 della Commissione indicano un deterioramento del saldo strutturale della Romania pari allo 0,8 % del PIL nel 2020. Pertanto, un miglioramento strutturale dell'1,0 % del PIL si traduce nella necessità di adottare misure che garantiscano un gettito complessivo dell'1,8 % del PIL in termini strutturali rispetto allo scenario di riferimento attuale delle previsioni d'autunno 2019 della Commissione.
- (14) La mancata adozione di misure in risposta alle precedenti raccomandazioni di correggere la deviazione significativa rilevata e il rischio di superamento del valore di riferimento stabilito dal trattato richiedono un intervento urgente per riportare la politica di bilancio della Romania su un percorso prudente.
- (15) Per conseguire gli obiettivi di bilancio raccomandati, è fondamentale che la Romania adotti e attui rigorosamente le misure necessarie e sorvegli attentamente l'evoluzione della spesa corrente.
- (16) I requisiti formulati nella presente raccomandazione prevalgono sui corrispondenti elementi delineati nella raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019.

⁽⁸⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della Romania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2019 della Romania (GU C 301 del 5.9.2019, pag. 135).

- (17) La Romania dovrebbe riferire al Consiglio entro il 15 aprile 2020 sull'azione intrapresa in risposta alla presente raccomandazione, possibilmente come parte del programma di convergenza presentato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1466/97.
- (18) È opportuno rendere pubblica la presente raccomandazione,

RACCOMANDA CHE LA ROMANIA:

- (1) adotti le misure necessarie per assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 4,4 % nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo pari all'1,0 % del PIL, avviando quindi la Romania su un adeguato percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine;
- (2) destini eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo; garantisca che le misure di risanamento del bilancio assicurino un miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche con modalità favorevoli alla crescita;
- (3) riferisca al Consiglio entro il 15 aprile 2020 sul seguito dato alla presente raccomandazione; garantisca che la relazione includerà misure sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, compresa la rispettiva incidenza sul bilancio, al fine di garantire la conformità con il necessario percorso di avvicinamento, così come proiezioni di bilancio aggiornate e dettagliate per il 2020.

La Romania è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019

Per il Consiglio
Il presidente
M. LINTILĂ

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9621 — Suez/Itochu/SFC/EDCO)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 420/03)

Il 6 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9621. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

12 dicembre 2019

(2019/C 420/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1137	CAD	dollari canadesi	1,4676
JPY	yen giapponesi	120,95	HKD	dollari di Hong Kong	8,6923
DKK	corone danesi	7,4732	NZD	dollari neozelandesi	1,6906
GBP	sterline inglesi	0,84560	SGD	dollari di Singapore	1,5117
SEK	corone svedesi	10,4495	KRW	won sudcoreani	1 323,39
CHF	franchi svizzeri	1,0939	ZAR	rand sudafricani	16,3248
ISK	corone islandesi	136,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8374
NOK	corone norvegesi	10,1350	HRK	kuna croata	7,4390
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 630,78
CZK	corone ceche	25,519	MYR	ringgit malese	4,6324
HUF	fiorini ungheresi	329,40	PHP	peso filippino	56,476
PLN	zloty polacchi	4,2836	RUB	rublo russo	70,0885
RON	leu rumeni	4,7791	THB	baht thailandese	33,606
TRY	lire turche	6,4390	BRL	real brasiliano	4,5788
AUD	dollari australiani	1,6165	MXN	peso messicano	21,2831
			INR	rupia indiana	78,9355

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

(2019/C 420/05)

1.1. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019:

1.7.2019	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	18 994,33	19 792,50	20 624,20		
15	16 787,82	17 493,27	18 228,35	18 735,49	18 994,33
14	14 837,60	15 461,11	16 110,80	16 559,04	16 787,82
13	13 113,98	13 665,04	14 239,26	14 635,43	14 837,60
12	11 590,57	12 077,61	12 585,13	12 935,26	13 113,98
11	10 244,12	10 674,58	11 123,14	11 432,61	11 590,57
10	9 054,10	9 434,55	9 831,02	10 104,52	10 244,12
9	8 002,30	8 338,57	8 688,98	8 930,71	9 054,10
8	7 072,70	7 369,90	7 679,59	7 893,26	8 002,30
7	6 251,08	6 513,76	6 787,48	6 976,32	7 072,70
6	5 524,91	5 757,08	5 998,99	6 165,90	6 251,08
5	4 883,11	5 088,30	5 302,11	5 449,63	5 524,91
4	4 315,85	4 497,20	4 686,18	4 816,55	4 883,11
3	3 814,47	3 974,78	4 141,81	4 257,02	4 315,85
2	3 371,37	3 513,03	3 660,66	3 762,50	3 814,47
1	2 979,73	3 104,93	3 235,40	3 325,43	3 371,37

2. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019:

1.7.2019	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
6	4 844,35	5 047,92	5 260,04	5 406,37	5 481,07
5	4 281,60	4 461,52	4 649,65	4 778,33	4 844,35
4	3 784,23	3 943,23	4 108,94	4 223,26	4 281,60
3	3 344,61	3 485,15	3 631,63	3 732,64	3 784,23
2	2 956,07	3 080,30	3 209,75	3 299,04	3 344,61
1	2 612,68	2 722,47	2 836,88	2 915,78	2 956,07

3. Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

— i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2019 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

- i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2020 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);
- i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2019 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

1	2	3	4
Stato/Sede	Retribuzione 1.7.2019	Trasferimento 1.1.2020	Pensione 1.7.2019
Bulgaria	57,5	55,7	
Repubblica ceca	85,5	74,0	
Danimarca	129,3	132,2	132,2
Germania	99,4	100,5	100,5
Bonn	95,1		
Karlsruhe	96,5		
Monaco	110,3		
Estonia	83,3	86,0	
Irlanda	119,2	123,3	123,3
Grecia	81,8	79,0	
Spagna	91,6	89,2	
Francia	117,7	110,0	110,0
Croazia	75,9	67,3	
Italia	95,2	95,5	
Varese	90,0		
Cipro	78,9	82,4	
Lettonia	78,6	73,1	
Lituania	75,1	67,7	
Ungheria	75,3	64,0	
Malta	92,0	95,3	
Paesi Bassi	111,5	111,3	111,3
Austria	106,0	108,2	108,2
Polonia	71,1	60,8	
Portogallo	88,6	86,7	
Romania	65,3	55,9	
Slovenia	84,6	82,2	
Slovacchia	79,0	69,2	
Finlandia	118,1	120,3	120,3
Svezia	120,5	110,5	110,5
Regno Unito	132,9	121,4	121,4
Culham	102,0		

4.1. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 *bis*, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 1 023,56 EUR.

4.2. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 *bis*, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 1 364,75 EUR.

5.1. Importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 191,44 EUR.

5.2. Importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 418,31 EUR.

5.3. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 283,82 EUR.

5.4. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 102,18 EUR.

5.5. Importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 567,38 EUR.

5.6. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal : 407,88 EUR.

6.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019:

0 EUR/km per una distanza compresa tra	0 e 200 km
0,2110 EUR/km per una distanza compresa tra	201 e 1 000 km
0,3518 EUR/km per una distanza compresa tra	1 001 e 2 000 km
0,2110 EUR/km per una distanza compresa tra	2 001 e 3 000 km
0,0703 EUR/km per una distanza compresa tra	3 001 e 4 000 km
0,0340 EUR/km per una distanza compresa tra	4 000 e 10 000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a	10 000 km.

6.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019:

- 105,51 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,
- 211,02 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2020:

0 EUR/km per una distanza compresa tra	0 e 200 km
0,4255 EUR/km per una distanza compresa tra	201 e 1 000 km
0,7091 EUR/km per una distanza compresa tra	1 001 e 2 000 km
0,4255 EUR/km per una distanza compresa tra	2 001 e 3 000 km
0,1417 EUR/km per una distanza compresa tra	3 001 e 4 000 km
0,0684 EUR/km per una distanza compresa tra	4 001 e 10 000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a	10 000 km.

7.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2020:

- 212,72 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,
- 425,41 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

8. Importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2019:

- 43,97 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 35,46 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1 251,74 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 744,28 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- 1 501,22 EUR (limite inferiore);
- 3 002,43 EUR (limite superiore).

10.2. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2019: 1 364,75 EUR.

11. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2019:

FUNZIONI GRUPPO	1.7.2019	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	6 547,83	6 683,99	6 822,98	6 964,87	7 109,72	7 257,57	7 408,48
	17	5 787,14	5 907,48	6 030,33	6 155,74	6 283,75	6 414,42	6 547,83
	16	5 114,82	5 221,17	5 329,76	5 440,60	5 553,75	5 669,25	5 787,14
	15	4 520,60	4 614,61	4 710,58	4 808,54	4 908,54	5 010,61	5 114,82
	14	3 995,43	4 078,52	4 163,34	4 249,92	4 338,32	4 428,50	4 520,60
	13	3 531,26	3 604,70	3 679,65	3 756,19	3 834,29	3 914,03	3 995,43
III	12	4 520,54	4 614,54	4 710,51	4 808,45	4 908,44	5 010,51	5 114,71
	11	3 995,40	4 078,47	4 163,28	4 249,85	4 338,23	4 428,44	4 520,54
	10	3 531,25	3 604,68	3 679,63	3 756,16	3 834,26	3 914,00	3 995,40
	9	3 121,03	3 185,93	3 252,18	3 319,82	3 388,86	3 459,31	3 531,25
	8	2 758,47	2 815,83	2 874,39	2 934,15	2 995,18	3 057,46	3 121,03
II	7	3 120,96	3 185,88	3 252,14	3 319,76	3 388,84	3 459,31	3 531,26
	6	2 758,34	2 815,70	2 874,27	2 934,05	2 995,07	3 057,37	3 120,96
	5	2 437,84	2 488,53	2 540,30	2 593,15	2 647,06	2 702,13	2 758,34
	4	2 154,58	2 199,39	2 245,14	2 291,85	2 339,50	2 388,17	2 437,84
I	3	2 654,27	2 709,35	2 765,60	2 822,99	2 881,57	2 941,37	3 002,43
	2	2 346,48	2 395,18	2 444,90	2 495,64	2 547,44	2 600,32	2 654,27
	1	2 074,40	2 117,47	2 161,40	2 206,26	2 252,05	2 298,79	2 346,48

12. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 941,53 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 558,22 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- EUR 1 125,91 (limite inferiore);
- EUR 2 251,80 (limite superiore).

13.2 La detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 023,56 EUR.

13.3 L'importo del limite inferiore e del limite superiore per l'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2019, è fissato a:

- 990,55 EUR (limite inferiore);
- 2 330,72 EUR (limite superiore).

14. L'importo delle indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio ⁽¹⁾ è fissato a:

- 429,05 EUR;
- 647,59 EUR;
- 708,05 EUR;
- 965,31 EUR.

15. Con effetto dal 1° luglio 2019, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ⁽²⁾ si applica il coefficiente di 6,1934.

16. Tabella degli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2019:

1.7.2019	SCATTO							
	1	2	3	4	5	6	7	8
16	18 994,33	19 792,50	20 624,20	20 624,20	20 624,20	20 624,20		
15	16 787,82	17 493,27	18 228,35	18 735,49	18 994,33	19 792,50		
14	14 837,60	15 461,11	16 110,80	16 559,04	16 787,82	17 493,27	18 228,35	18 994,33
13	13 113,98	13 665,04	14 239,26	14 635,43	14 837,60			
12	11 590,57	12 077,61	12 585,13	12 935,26	13 113,98	13 665,04	14 239,26	14 837,60
11	10 244,12	10 674,58	11 123,14	11 432,61	11 590,57	12 077,61	12 585,13	13 113,98
10	9 054,10	9 434,55	9 831,02	10 104,52	10 244,12	10 674,58	11 123,14	11 590,57
9	8 002,30	8 338,57	8 688,98	8 930,71	9 054,10			
8	7 072,70	7 369,90	7 679,59	7 893,26	8 002,30	8 338,57	8 688,98	9 054,10
7	6 251,08	6 513,76	6 787,48	6 976,32	7 072,70	7 369,90	7 679,59	8 002,30
6	5 524,91	5 757,08	5 998,99	6 165,90	6 251,08	6 513,76	6 787,48	7 072,70

⁽¹⁾ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

1.7.2019	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
5	4 883,11	5 088,30	5 302,11	5 449,63	5 524,91	5 757,08	5 998,99	6 251,08
4	4 315,85	4 497,20	4 686,18	4 816,55	4 883,11	5 088,30	5 302,11	5 524,91
3	3 814,47	3 974,78	4 141,81	4 257,02	4 315,85	4 497,20	4 686,18	4 883,11
2	3 371,37	3 513,03	3 660,66	3 762,50	3 814,47	3 974,78	4 141,81	4 315,85
1	2 979,73	3 104,93	3 235,40	3 325,43	3 371,37			

17. Importo, applicabile dal 1° luglio 2019, dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto:

- 148,01 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;
- 226,94 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2019:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	1 886,92	2 198,26	2 383,36	2 584,07	2 801,67	3 037,62	3 293,42
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	3 570,78	3 871,47	4 197,48	4 550,94	4 934,19	5 349,69	5 800,20
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base a tempo pieno	6 288,64	6 818,22	7 392,39	8 014,89	8 689,85		

**Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari,
degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'unione europea che prestano servizio in paesi
terzi ⁽¹⁾**

(2019/C 420/06)

FEBBRAIO 2019

Sede di servizio	Parità economica Febbraio 2019	Tasso di cambio Febbraio 2019 (*)	Coefficiente correttore Febbraio 2019 (**)
Argentina	19,9	42,3216	47
Botswana	8,078	11,8906	67,9
Egitto	12,72	20,2046	63
Etiopia	26,64	32,479	82
Gabon	688,8	655,957	105
Ghana	4,33	5,61925	77,1
Nigeria	298,3	349,431	85,4
Sierra Leone	9 221	9 661,58	95,4
Sud Sudan	283,4	176,701	160,4
Sudan	31,1	54,3759	57,2
Uzbekistan	3 960	9 575,42	41,4

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

MARZO 2019

Sede di servizio	Parità economica Marzo 2019	Tasso di cambio Marzo 2019 (*)	Coefficiente correttore Marzo 2019 (**)
Eritrea	19,94	17,3431	115
Sud Sudan	316,9	176 705	179,3

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

APRILE 2019

Sede di servizio	Parità economica Aprile 2019	Tasso di cambio Aprile 2019 (*)	Coefficiente correttore Aprile 2019 (**)
Angola	384,7	360,004	106,9
Argentina	21,41	47,2053	45,4

(1) Relazione Eurostat del 28 ottobre 2019 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti (coefficienti correttori) applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Ares(2019)6661612).

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

Sede di servizio	Parità economica Aprile 2019	Tasso di cambio Aprile 2019 (*)	Coefficiente correttore Aprile 2019 (**)
Burundi	1726	2066,69	83,5
Repubblica democratica del Congo	1866	1867,81	99,9
Ghana	4,555	5,75645	79,1
Pakistan	76,03	158,505	48
Panama	0,9194	1,1218	82
Sud Sudan	341,3	174,875	195,2
Sudan	33,2	53,8648	61,6
Uruguay	34,53	37,5882	91,9
Uzbekistan	4252	9421,96	45,1

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Panama

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

MAGGIO 2019

Sede di servizio	Parità economica Maggio 2019	Tasso di cambio Maggio 2019 (*)	Coefficiente correttore Maggio 2019 (**)
Camerun	542,5	655,957	82,7
Egitto	13,64	19,2205	71
Etiopia	28,28	32,3931	87,3
Haiti	80,32	95,198	84,4
Myanmar/Birmania	1068	1699,26	62,9
Tagikistan	5,503	10,525	52,3

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

GIUGNO 2019

Sede di servizio	Parità economica Giugno 2019	Tasso di cambio Giugno 2019 (*)	Coefficiente correttore Giugno 2019 (**)
Argentina	22,82	50,1625	45,5
Congo	766,8	655,957	116,9
Ghana	4,815	5,7332	84
Mongolia	2038	2963,29	68,8
Tunisia	2,118	3,34	63,4
Uzbekistan	4537	9497,43	47,8
Vietnam	16330	26183,7	62,4
Zambia	9,077	14,957	60,7

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100

Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi ⁽¹⁾

(2019/C 420/07)

SEDE DI SERVIZIO	Parità economica Luglio 2019	Tasso di cambio Luglio 2019 (*)	Coefficiente correttore Luglio 2019 (**)
Afghanistan (***)	0	0	0
Albania	77,27	121,820	63,4
Algeria	87,59	135,123	64,8
Angola	398,2	387,638	102,7
Argentina	23,65	48,2543	49,0
Armenia	409,9	544,320	75,3
Australia	1,544	1,62510	95,0
Azerbaijan	1,680	1,93290	86,9
Bangladesh	79,94	96,0765	83,2
Barbados	2,371	2,28618	103,7
Bielorussia	1,883	2,31690	81,3
Belize	1,779	2,27400	78,2
Benin	506,1	655,957	77,2
Bolivia	6,563	7,85667	83,5
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka) (***)	0	0	0
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	1,204	1,95583	61,6
Botswana	8,008	12,1359	66,0
Brasile	3,165	4,38680	72,1
Burkina Faso	608,1	655,957	92,7
Burundi	1755	2101,66	83,5
Cambogia	3542	4656,00	76,1
Camerun	557,9	655,957	85,1
Canada	1,412	1,49280	94,6
Capo Verde	77,75	110,265	70,5
Repubblica centrafricana	717,1	655,957	109,3
Ciad	559,4	655,957	85,3

(¹) Relazione Eurostat del 31 ottobre 2019 sull'attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1° luglio 2019, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1° luglio 2018, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.
Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

SEDE DI SERVIZIO	Parità economica Luglio 2019	Tasso di cambio Luglio 2019 (*)	Coefficiente correttore Luglio 2019 (**)
Cile	658,1	775,786	84,8
Cina	6,606	7,81990	84,5
Colombia	2222	3628,36	61,2
Comore	368,6	491,968	74,9
Repubblica del Congo (Brazzaville)	782,5	655,957	119,3
Costa Rica	483,5	664,571	72,8
Cuba (*)	0,9512	1,13700	83,7
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	1978	1859,06	106,4
Gibuti	175,5	202,068	86,9
Repubblica dominicana	32,24	57,7476	55,8
Ecuador (*)	0,8419	1,13700	74,0
Egitto	14,42	19,0314	75,8
El Salvador (*)	0,7978	1,13700	70,2
Eritrea	20,37	17,4046	117,0
Eswatini	10,25	16,0893	63,7
Etiopia	30,17	32,8448	91,9
Figi	1,799	2,45459	73,3
Gabon	678,7	655,957	103,5
Gambia	35,53	56,2300	63,2
Georgia	1,976	3,1838	62,1
Ghana	5,010	5,98255	83,7
Guatemala	7,450	8,76521	85,0
Guinea (Conakry)	9482	10359,8	91,5
Guinea-Bissau	498,7	655,957	76,0
Guyana	169,2	238,385	71,0
Haiti	82,64	105,839	78,1
Honduras	19,54	27,8690	70,1
Hong Kong	10,12	8,8836	113,9
Islanda	176,9	141,700	124,8
India	59,22	78,5675	75,4
Indonesia (Banda Aceh) (***)	0	0	0
Indonesia (Giacarta)	11299	16077,2	70,3
Iran (***)	0	0	0
Iraq (***)	0	0	0

SEDE DI SERVIZIO	Parità economica Luglio 2019	Tasso di cambio Luglio 2019 (*)	Coefficiente correttore Luglio 2019 (**)
Israele	4,323	4,07590	106,1
Costa d'Avorio	587,9	655,957	89,6
Giamaica	119,2	144,585	82,4
Giappone	124,1	122,640	101,2
Giordania	0,8007	0,80613	99,3
Kazakhstan	265,0	431,050	61,5
Kenya	98,21	116,014	84,7
Kosovo	0,7015	1,00000	70,2
Kirghizistan	55,71	79,0348	70,5
Laos	7658	9872,50	77,6
Libano	1671	1714,03	97,5
Lesotho	10,44	16,0893	64,9
Liberia (*)	2,190	1,13700	192,6
Libia (***)	0	0	0
Madagascar	3308	4091,11	80,9
Malawi	474,8	885,644	53,6
Malaysia	2,986	4,71170	63,4
Mali	483,8	655,957	73,8
Mauritania	29,26	41,9150	69,8
Maurizio	28,63	40,3618	70,9
Messico	13,39	21,7397	61,6
Moldova	13,31	20,7388	64,2
Mongolia	2051	3021,09	67,9
Montenegro	0,6288	1,00000	62,9
Marocco	7,754	10,8400	71,5
Mozambico	55,54	70,7000	78,6
Myanmar/Birmania	1088	1746,43	62,3
Namibia	12,50	16,0893	77,7
Nepal	113,5	126,470	89,7
Nuova Caledonia	127,7	119,332	107,0
Nuova Zelanda	1,632	1,69960	96,0
Nicaragua	28,94	37,6599	76,8
Niger	488,8	655,957	74,5
Nigeria	307,1	348,959	88,0

SEDE DI SERVIZIO	Parità economica Luglio 2019	Tasso di cambio Luglio 2019 (*)	Coefficiente correttore Luglio 2019 (**)
Macedonia del Nord	32,08	61,4951	52,2
Norvegia	12,51	9,68430	129,2
Pakistan	77,88	178,917	43,5
Panama (*)	0,9641	1,13700	84,8
Papua Nuova Guinea	3 485	3,84772	90,6
Paraguay	4146	7051,71	58,8
Perù	3,284	3,75267	87,5
Filippine	51,90	58,2090	89,2
Russia	72,29	71,6096	101,0
Ruanda	812,0	1021,04	79,5
Samoa	2,184	3,00595	72,7
Arabia Saudita	3,695	4,26375	86,7
Senegal	625,2	655,957	95,3
Serbia	64,58	117 913	54,8
Sierra Leone	9759	10075,0	96,9
Singapore	1,906	1,53930	123,8
Isole Salomone	9,738	9,11055	106,9
Somalia (***)	0	0	0
Sud Africa	9,058	16,0893	56,3
Corea del Sud	1242	1313,12	94,6
Sud Sudan	366,5	180,271	203,3
Sri Lanka	156,4	201,220	77,7
Sudan	34,97	50,9690	68,6
Suriname	5,806	8,47975	68,5
Svizzera (Berna)	1,412	1,11210	127,0
Svizzera (Ginevra)	1,412	1,11210	127,0
Siria (***)	0	0	0
Taiwan	28,61	35,4158	80,8
Tagikistan	5,765	10,7328	53,7
Tanzania	1977	2608,69	75,8
Thailandia	28,68	35,0030	81,9
Timor Leste (*)	0,9008	1,13700	79,2
Togo	519,1	655,957	79,1
Trinidad e Tobago	5,955	7,86270	75,7

SEDE DI SERVIZIO	Parità economica Luglio 2019	Tasso di cambio Luglio 2019 (*)	Coefficiente correttore Luglio 2019 (**)
Tunisia	2,132	3,29600	64,7
Turchia	3,332	6,55730	50,8
Turkmenistan	4,472	3,97950	112,4
Uganda	2681	4179,27	64,1
Ucraina	24,45	29,7794	82,1
Emirati arabi uniti	4,179	4,17880	100,0
Stati Uniti (New York)	1,165	1,13700	102,5
Stati Uniti (Washington)	0,9866	1,13700	86,8
Uruguay	34,94	39,9690	87,4
Uzbekistan	4701	9735,38	48,3
Vanuatu	129,5	132,201	98,0
Venezuela (***)	0	0	0
Vietnam	16570	26492,1	62,5
Cisgiordania - Striscia di Gaza	4,323	4,07590	106,1
Yemen (***)	0	0	0
Zambia	9,135	14,7839	61,8
Zimbabwe (*)	1,310	1,13700	115,2

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Timor Leste e Zimbabwe).

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

(***) Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inaffidabilità dei dati.

Aggiornamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, con effetto dal 1° luglio 2019 (*)

(2019/C 420/08)

Con effetto dal 1° luglio 2019, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 9,7 %.

(*) Rapporto Eurostat del 1° settembre 2019 sull'aggiornamento della valutazione attuariale 2019 del regime pensionistico dei funzionari europei.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Programma «L'Europa per i cittadini»**Invito a presentare proposte n. EACEA-52/2019: programma «L'Europa per i cittadini» — sovvenzioni per il 2020**

(2019/C 420/09)

1. Introduzione e obiettivi

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 e il programma di lavoro annuale 2020 per il programma «L'Europa per i cittadini» ⁽¹⁾. Il programma «L'Europa per i cittadini» riguarda il periodo 2014-2020 e i suoi obiettivi generali e specifici sono elencati agli articoli 1 e 2 del regolamento.

2. Azioni

Il presente invito riguarda le componenti e misure del programma «L'Europa per i cittadini» riportate di seguito.

Linea 1: Memoria europea

— Progetti relativi alla Memoria europea

Linea 2: Impegno democratico e partecipazione civica

— Gemellaggio tra città

— Reti di comuni

— Progetti della società civile

3. Ammissibilità

Le domande devono rispettare pienamente i criteri di ammissibilità comuni a tutte le componenti del programma illustrati di seguito, nonché i criteri di ammissibilità specifici applicabili a ciascuna misura, come specificato nella guida al programma.

I candidati (il concetto di candidati si riferisce ai candidati e ai partner) devono essere o enti pubblici od organizzazioni non profit con personalità giuridica.

Almeno uno Stato membro dell'Unione europea deve partecipare ai progetti della componente Memoria europea e della misura Gemellaggio tra città e almeno due Stati membri devono partecipare ai progetti delle misure Reti di comuni e Progetti della società civile.

I candidati devono risiedere in:

— Stati membri dell'Unione europea, ossia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria;

⁽¹⁾ C(2019) 7821

— Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo (?).

Per i candidati britannici: i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l'intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall'UE durante il periodo di sovvenzione senza concludere un accordo con l'UE che garantisca in particolare che i candidati britannici continueranno ad essere ammissibili, i partecipanti britannici cesseranno di ricevere il finanziamento dell'UE (pur continuando, ove possibile, a partecipare) o saranno invitati a lasciare il progetto.

Paesi potenzialmente partecipanti

Il programma è potenzialmente aperto alle seguenti categorie di paesi a condizione che abbiano sottoscritto un accordo internazionale con la Commissione europea per la loro partecipazione al programma «L'Europa per i cittadini»:

- a. i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'UE istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;
- b. i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE.

Informazioni sulla sottoscrizione di accordi internazionali per la partecipazione al programma «L'Europa per i cittadini» saranno fornite sul seguente sito Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

4. Bilancio e durata dei progetti

L'attuazione del presente invito a presentare proposte è soggetta alle seguenti condizioni:

la disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio per il 2020 dopo l'adozione del bilancio per il 2020 da parte dell'autorità di bilancio o, se il bilancio non è stato adottato, previsti nel sistema dei dodicesimi provvisori.

La disponibilità di bilancio complessiva destinata al presente invito a presentare proposte è stimata a 17,9 milioni di EUR:

— progetti relativi alla Memoria europea	4,1 milioni di EUR
— gemellaggio tra città	4,8 milioni di EUR
— reti di comuni	5,1 milioni di EUR
— progetti della società civile	3,9 milioni di EUR

Il bilancio totale destinato all'invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono essere modificati a seguito di una variazione dei programmi di lavoro annuali per «L'Europa per i cittadini». Si invitano i potenziali candidati a consultare periodicamente il programma di lavoro annuale «L'Europa per i cittadini» e relative modifiche, pubblicati all'indirizzo

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm per quanto riguarda il bilancio disponibile per ogni azione prevista dall'invito.

I livelli di sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda delle misure. Ulteriori dettagli sono disponibili nella guida al programma «L'Europa per i cittadini».

5. Termine per la presentazione delle domande

Tutti i termini per la presentazione delle domande di seguito specificate scadono alle 17:00 (ora di Bruxelles).

— Progetti relativi alla Memoria europea	4 febbraio 2020
— Gemellaggio tra città	4 febbraio 2020 e 1° settembre 2020
— Reti di comuni	3 marzo 2020 e 1° settembre 2020
— Progetti della società civile	1° settembre 2020

(?) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

I periodi di ammissibilità sono dettagliati nella guida al programma «L'Europa per i cittadini».

Per istruzioni dettagliate in merito alla presentazione delle candidature si rimanda alla guida al programma «L'Europa per i cittadini».

6. Notifica e pubblicazione dei risultati della valutazione

I candidati dovrebbero ricevere individualmente la notifica dell'esito della procedura di valutazione mediante una lettera firmata dall'ordinatore delegato, inviata per raccomandata al rappresentante legale attraverso il «Funding and Tenders Opportunities Portal» (FTOP) ⁽³⁾ al più tardi sei mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Durante questi sei mesi si svolgono la valutazione e la selezione delle candidature, seguite dall'adozione della decisione di aggiudicazione. Solo una volta completate le procedure di cui sopra, gli elenchi dei progetti selezionati saranno pubblicati sul sito Internet http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en e sull'FTOP conformemente al processo di migrazione a eGrants.

Il rappresentante legale dell'organizzazione candidata riceverà un messaggio di posta elettronica che specifica quando la lettera di notifica sarà disponibile nell'FTOP. Le informazioni sulle modalità di accesso alla lettera di notifica sono disponibili sul sito web https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Spetta al candidato riportare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica corretto del rappresentante legale.

Se la notifica formale nell'FTOP non viene aperta per un periodo di tempo superiore a 10 giorni (per i progetti), l'Agenzia considererà riconosciuta la notifica formale.

7. Ulteriori informazioni

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nell'FTOP e nella guida al programma «L'Europa per i cittadini» al seguente indirizzo Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

La guida al programma «L'Europa per i cittadini» costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.

⁽³⁾ <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9693 — Liberty/Aleris Divestment Business)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 420/10)

1. In data 4 dicembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Liberty House Group Pte. Ltd («Liberty», Singapore)
- Aleris Divestment Business («Aleris DB», Belgio)

Liberty acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Aleris DB.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Liberty: riciclaggio dei metalli, fabbricazione di acciaio, alluminio e prodotti ingegnerizzati,
- Aleris DB: produzione e vendita di prodotti laminati piatti in alluminio, in particolare fogli di carrozzeria per automobili e scambiatori di calore.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9693 — Liberty/Aleris Divestment Business

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 29 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9636 — American Securities/Lindsay Goldberg/AECOM Management Services)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 420/11)

1. In data 5 dicembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- American Securities LLC ("American Securities", Stati Uniti),
- Goldberg Lindsay & Co. LLC ("Lindsay Goldberg", Stati Uniti),
- AECOM E&C Holdings, Inc., Maverick Newco LLC e AECOM International Holdings (UK) Limited (in prosieguo, congiuntamente: "AECOM Management Services", Stati Uniti).

American Securities e Lindsay Goldberg acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di AECOM Management Services.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- American Securities: impresa di private equity che opera in diversi settori industriali, tra cui servizi alle imprese, beni di consumo, sanità, prodotti industriali e tecnologie;
- Lindsay Goldberg: consulente in materia di investimenti a fondi di private equity che investono in molteplici settori industriali;
- AECOM Management Services: fornitore di servizi professionali a livello mondiale a governi e entità collegate attive nel settore della difesa.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.9636 — American Securities/Lindsay Goldberg/AECOM Management Services

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ("regolamento sulle concentrazioni").

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 420/12)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Arcole»

PDO-IT-A0438-AM02

Data della comunicazione: 28.8.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Eliminazione di alcune tipologie - voce del disciplinare interessata dalla modifica: articolo 1, 2, 4, 6, 7 e 9

Descrizione:

eliminazione di alcune tipologie utilizzate - vengono eliminate le tipologie «Arcole» Rosso frizzante; «Arcole» Rosso novello; «Arcole» Rosato novello; «Arcole» Garganega anche nella versione vendemmia tardiva; «Arcole» Pinot bianco, Sauvignon, Carmenere (anche riserva), Cabernet Sauvignon (anche riserva) e Cabernet Franc (anche riserva).

Motivi:

Gli ultimi 20 anni hanno testimoniato l'esperienza di viticoltori molto attenti alla qualità della produzione, con la ricerca di equilibri vegeto produttivi ottimali, con quantità d'uva per ceppo e per ettaro contenute e con l'ottenimento di produzioni di Garganega o di Merlot in grado di competere con le produzioni dei circostanti territori collinari.

Le superfici investite a vigneto nella fertile pianura posta a cavallo tra le provincie di Verona e di Vicenza, si caratterizzano per una gamma varietale abbastanza ampia, con un mix ideale di vitigni autoctoni e internazionali e con una percentuale di vigneti iscritti all'albo del vino Arcole DOC, piuttosto elevata e comunque tra le maggiori delle varie DOC di pianura della Regione Veneto.

i viticoltori di quest'area, spesso abituati alle continue innovazioni del comparto ortofrutticolo, si sono dimostrati molto attenti alle novità anche in campo vitivinicolo. Lo testimoniano la pronta rispondenza delle produzioni di campagna alle esigenze delle cantine e il rapido cambiamento varietale attuato negli ultimi tre lustri per rispondere alle esigenze di un mercato vinicolo in rapida evoluzione.

La modifica riguarda anche le sezioni del Documento Unico: 1.4 Descrizione dei vini; 1.5.2. Rese massime; 1.7 Varietà principale/i di uve da vino; 1.8 Legame con la zona geografica.

⁽¹⁾ GUL 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

2. Semplificazione dei sistemi di allevamento ed aumento delle rese (tonn/ha) di alcune varietà di vite - voce del disciplinare interessata dalla modifica: articolo 4

Descrizione:

Semplificazione dei sistemi di allevamento ed aumento delle rese (tonn/ha) delle seguenti varietà di vite: Garganega da 16 a 18; Pinot grigio da 13 a 15; Chardonnay da 14 a 18; Merlot da 15 a 16 (tonn/ha).

Motivi:

Si è scelto di semplificare le descrizioni permettendo sistemi di allevamento più moderni per adeguare la viticoltura alle innovazioni degli ultimi anni. Stimolati alla necessità di adottare modelli viticoli alternativi alla pergola veronese tradizionale, i quali garantissero una buona produttività e che, nel contempo, fossero meccanizzabili, i viticoltori più motivati e innovativi della zona optarono per l'adozione della doppia spalliera o GDC quale forma di allevamento per i nuovi impianti. Inoltre, sospinti dal mercato vinicolo in rapidissimo spostamento verso i vini rossi da vitigni internazionali, cioè vini ben strutturati e con buon rapporto qualità/prezzo, essi misero a dimora vitigni con le migliori combinazioni d'innesto e di cloni al fine di ricercare una buona qualità a costi sostenibili. In quest'ottica, si è visto che i prodotti ottenuti con le rese maggiorate possiedono uno stesso livello qualitativo delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettico rispetto alla media dei vini prodotti con le precedenti rese e meglio si adattano ai nuovi modelli di impostazione.

La modifica riguarda anche le sezioni del Documento Unico: 1.5.2. Rese massime;

3. Inserimento di nuovi formati, chiusure e materiali per il confezionamento - voce del disciplinare interessata articolo 8

Descrizione:

inserimento di nuovi formati, chiusure e materiali per il confezionamento - adeguamento tappature (introduzione bag in box) e bottiglie di vetro fino a 9 litri per lo spumante.

Motivi:

si è cercato di adeguare la denominazione a quelle che sono le richieste di un mercato in cui alcune chiusure o materiali sono direttamente richiesti dalla distribuzione.

DOCUMENTO UNICO

1. Nome del prodotto

Arcole

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino
5. Vino spumante di qualità
8. Vino frizzante

4. Descrizione del vino (dei vini)

«Arcole» Chardonnay

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, elegante;

sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Chardonnay Frizzante

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo, brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Pinot Grigio

colore: da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi ramati;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Merlot

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: piuttosto intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Bianco

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Bianco spumante o Arcole spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso,

odore: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Rosso

colore: rosso rubino;

odore: intenso e delicato;

sapore: asciutto di medio corpo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Rosso riserva

colore: rosso rubino;

odore: intenso e delicato;

sapore: asciutto di medio corpo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Bianco Frizzante o «Arcole» Frizzante:

colore: giallo paglierino tendente talvolta al verdognolo brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo, secco, abboccato o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Rosato

colore: rosso rubino chiaro, brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Rosato Frizzante

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

colore: rosso rubino chiaro;

sapore: di medio corpo, armonico, secco, abboccato o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Bianco Passito o «Arcole» Passito

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso e fruttato;

sapore: amabile, dolce, vellutato, armonico di corpo con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5 % vol;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Nero

colore: rosso intenso con l'invecchiamento tendente al granato;

odore: caratteristico, accentuato, delicato;

sapore: pieno, vellutato, caldo, di buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Arcole» Merlot riserva

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: piuttosto intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. Pratiche di vinificazione

a. Pratiche enologiche essenziali

ASSENTI

b. Rese massime

Garganega

18 000 chilogrammi di uve per ettaro

Pinot grigio

15 000 chilogrammi di uve per ettaro

Chardonnay

18 000 chilogrammi di uve per ettaro

Merlot

16 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:

provincia di Verona: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d'Adige, e, parzialmente, il territorio amministrativo dei comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino Buon Albergo;

provincia di Vicenza: gli interi territori amministrativi dei comuni di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano, Sossano e Rovereto di Guà.

L'area è così delimitata: a partire dal km 322 della strada statale il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale 11. Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada statale 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in comune di San Martino Buon Albergo, fino alla località Mulino Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino Buon Albergo fino in prossimità della località Pontoncello dove segue il confine del comune di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla località Moggia.

Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in località Boschirrolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Ansòn per dirigersi verso nord alla località Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso nord il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la località Pra fino a congiungersi col confine comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione sud-est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la località Ponte Rosso.

Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in località Rovenega. Si dirige quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padovano, entrando nel comune di Rovereto di Guà, oltrepassa la località Caprano fino ad incontrare il fiume Guà.

Il limite prosegue quindi lungo il fiume Guà in direzione nord-ovest fino ad intersecare il confine comunale fra Rovereto di Guà e Cologna Veneta in località Boara. Da qui viene seguito il confine del comune di Cologna verso est fino alla località Salboro, dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando dalla località Orlandi e proseguendo a nord fino allo scolo Ronago ed al confine del comune di Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est passando per Case Como per raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la località Pozza fino al Ponte Sbuso.

Da qui si dirige a nord passando per la località Termine, quindi Ponte Mario fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine comunale di Sossano, passando per la località Campagnola e quindi alla località Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando dalla località Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale di Orgiano che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per piegare a est passando dalla località Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo per Ca Bandia fino alla località Ciron per poi dirigersi verso sud-est e presso il monte Crearo si congiunge col confine comunale di Sarego che segue verso nord passando per la località Giacomelli raggiungendo infine il fiume Bredola che costeggia verso sud-est per poi continuare verso nord passando per la località Canova e Navesella.

Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando per la località Frigon basso e la località Muraro dove si ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che costeggia fino alla località Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in prossimità della strada statale 11, passando raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in località Fossacan. Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra Verona e Vicenza fino alla strada statale 11 a Torri di Confine e continuare verso nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene seguita verso ovest intersecando il torrente Aldegà ed entrando in comune di Monteforte per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale 11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio. La strada statale 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al Km. 322.

7. Varietà principale/i di uve da vino

Pinot grigio

Garganega B.

Garganega B. - Grecanico dorato B.

Merlot N.

Garganega B. - Garganego

Chardonnay B.

8. Descrizione del legame/dei legami

Arcole

Fattori storici e umani

La Doc Arcole prende il nome da uno dei Comuni che ricadono nell'ambito della Denominazione.

Il Comune di Arcole, infatti, sia per la localizzazione geografica al centro del comprensorio, sia per lo specifico interesse produttivo che per l'importante bagaglio storico legato alle campagne napoleoniche che tanto hanno segnato la vita e la storia di questa zona, è il punto di riferimento di tutto il comprensorio. Uno dei simboli più significativi è il ponte sul torrente Alpone e l'obelisco commemorativo del confronto tra gli eserciti francesi e austriaci tra il 15 e il 17 novembre 1796.

Oggi questo ponte può essere ritenuto il simbolo dell'Arcole Doc perché esprime la tradizione e l'intimo orgoglio di questa terra.

Qui la diffusione della vite ha certamente più di 2 000 anni, grazie anche alle due vie di comunicazione che rendevano appetibile l'area alla colonizzazione romana: l'Adige (via fluviale) e la Porcilana (via stradale), ma avrà nel Medioevo nuovo vigore. La possibilità del trasporto del vino proveniente dalle zone attorno ad Arcole, contribuiva ad espandere ovunque la coltura della vite.

Tutta la zona dell'Arcole veniva indicata con il toponimo di Fiumenovo, che si identifica con gran parte della piattaforma alluvionale dove un tempo erano diffusi boschi e sterpaglie insieme a laghetti. Negli inventari delle proprietà e nei singoli documenti di donazione, di affitto e di compravendita, sono immancabili i riferimenti al vino e alla sua produzione sviluppata dalla rete di abbazie quali San Pietro di Villanova e Lepia.

Le viti furono tenute in grande considerazione anche dalla Repubblica di Venezia. Il Colognese, compreso nella zona dell'Arcole, è stato, per la Repubblica Veneziana, una terra prediletta molto legata alla città lagunare, forniva in abbondanza vino, granaglie e canapa, di cui i veneziani non potevano fare a meno.

La DOC Arcole viene riconosciuta nel 2000 con D.M. 4/9/2000 - G.U. n. 214 del 4/9/2000, per raccogliere questo rilevante patrimonio di storia e di viticoltura e per qualificare ulteriormente un importante territorio di grande tradizione tra le province di Verona e Vicenza. La particolarità di questo territorio è il terreno limoso sabbioso che conferisce ai vini caratteristiche uniche. Con la necessità di gestire e valorizzare questo importante momento di trasformazione ed evoluzione produttiva, è nato l'8 febbraio 2001 il Consorzio di Tutela.

L'evoluzione della viticoltura in questo areale è tipica di una viticoltura da pianura caratterizzata tradizionalmente da forme di allevamento piuttosto espanse con vitigni di diversa origine. Solo le professionalità degli operatori nel corso degli ultimi anni ha permesso di selezionare le varietà che meglio di altre si esprimono in questo areale. Sono stati selezionati i suoli migliori e sono stati adottati sistemi di impianto di nuova concezione proprio per esaltare al meglio le caratteristiche dei vini. I produttori ha operato un'importante trasformazione del tessuto produttivo nel quale selezione, attenzione e competitività sono diventati valori caratterizzanti dell'azione dei viticoltori.

Questi progressi sono stati stimolati e valorizzati dal sistema organizzativo proprio di questo territorio da sempre coordinato dalle cantine cooperative, strutture che oltre a generare valore, sanno indirizzare i produttori verso quei vitigni maggiormente apprezzati dal mercato. I produttori che hanno deciso di investire in questa zona puntano al rinnovamento in vigna, rivedendo forme di allevamento e densità di impianti, il tutto a vantaggio di una grande qualità dell'uva.

Arcole

Fattori naturali

Il territorio si presenta uniformemente pianeggiante nella parte sud occidentale, secondo i caratteri tipici di una pianura alluvionale, mentre la zona collinare inizia con il rilievo Motta a San Bonifacio e ad oriente con una parte dei Colli Berici.

I terreni di pianura, vocati a vigna, sono quelli di natura prevalentemente «sabbioso-argilloso».

Infatti la pianura risulta morfologicamente movimentata dalla presenza di dossi, terrazzi e di

scarpate con non più di una decina di metri di dislivello; i terreni sono profondi, talora dotati anche in maniera rilevante di sabbia.

La morfologia del suolo di produzione del vino Arcole DOC può essere attribuita, sostanzialmente, ai fenomeni di erosione e di sedimentazione, legati principalmente al fiume Adige e, secondariamente, ai corsi d'acqua locali.

Questi terreni sono composti prevalentemente da depositi sabbiosi e secondariamente ghiaiosi;

localmente, i depositi sabbiosi contengono percentuali variabili di limo. Le aree dove affiorano dossi limoso-sabbiosi, che si sviluppano in varie direzioni, corrispondono alle antiche divagazioni del fiume stesso. Mentre i depositi limosi di origine lessinea presentano una colorazione marronrossastra, i depositi limosi di origine atesina, invece, assumono una colorazione marron chiaronocciola.

Nell'area vicentina della zona di produzione del vino Arcole DOC, il fiume Frassine avrebbe deposto, sopra i terreni formati nell'epoca quaternaria dal ghiacciaio Adige-Sarca, uno strato di terreno alluvionale colore rosso-scuro, derivante dal dilavamento di dolomie marnose, basalti, porfidi, calcari gessosi ecc.

L'area dell'Arcole DOC presenta un clima relativamente omogeneo di tipo continentale, con estati molto calde e afose e inverni rigidi e nebbiosi. Le temperature massime si collocano fra la seconda decade di luglio e la prima di agosto e le minime tra la prima e la terza decade di gennaio.

L'escursione termica annua è abbastanza elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.

Specificità del prodotto

Pur essendo numerose le tipologie di vino previste nel disciplinare di produzione, possiamo per semplicità ricondurle a tre:

- I vini bianchi: l'Arcole Bianco, l'Arcole Chardonnay e l'Arcole Pinot Grigio sono caratterizzati da un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli quando giovane e più dorati durante l'invecchiamento. I profumi sono eleganti e sottili soprattutto per i vigneti situati sui terreni più sabbiosi. Al gusto hanno corpo snello, fragrante, sapido ed aromatico, mai eccessivamente fruttati proprio per le caratteristiche dettate dal suolo e dall'ambiente.
- I vini rossi, ottenuti con Merlot e Cabernet Sauvignon, hanno da giovani colore rosso rubino intenso con tonalità tendenti al viola. Con l'affinamento il colore assume tonalità più granato. Il profumo è sempre intenso, con spiccate note di cacao, violette e lampone. Il sapore è generalmente asciutto, secco, e nel caso del Cabernet, spiccatamente più erbaceo. Con l'invecchiamento aumentano la complessità e la sensazione di giusta morbidezza del vino.
- Arcole Nero: si ottiene con l'appassimento delle uve per circa due mesi nelle varietà Merlot e Cabernet Sauvignon e il periodo di affinamento di almeno due anni e di almeno tre mesi in botti di legno determina un colore che passa dal rosso rubino con riflessi violacei al colore rosso rubino tendente al granato e, per quelli molto invecchiati, al granato. Il bouquet è complesso e somma alle caratteristiche varietali piacevoli note di vaniglia, di legno e talvolta di fumo. Il corpo è ricco, con tannini morbidi e bouquet più delicato e fine rispetto ai vini non affinati in legno.

Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

In un contesto pedologico alquanto variegato, è la componente limososabbiosa a caratterizzare con più continuità questo territorio dando ai vini caratteristiche e riconoscibilità ben definite.

I vini bianchi dei terreni più sabbiosi esprimono profumi eleganti e sottili, un'importante espressione aromatica e un moderato contenuto alcolico; essi manifestano il massimo della loro piacevolezza nei primi anni di vita. Solo la tipologia Vendemmia Tardiva riesce ad esprimere vini più strutturati e longevi.

I vini rossi dei suddetti suoli, associati al clima molto caldo fra luglio e agosto, e ad una piovosità contenuta, esprimono vini di buona struttura ma in genere bisognosi di arrotondare il loro carattere con qualche anno in bottiglia.

Sono infatti le competenze specifiche dei produttori che permettono di ottimizzare i risultati enologici e di valorizzare al meglio le diverse varietà coltivate nell'area.

Per le tipologie Arcole Nero e Passito, il metodo tradizionale dell'appassimento e dell'affinamento utilizzato tradizionalmente dai produttori determina in modo significativo il risultato finale del vino.

I vini come questi, ottenuti dopo uno-due anni in botti di legno o serbatoi hanno un colore carico con tonalità violacee, il profumo diviene fruttato ed etereo. Il gusto è ampio, armonico, con sensazioni speziate e balsamiche perfettamente amalgamate alla presenza di tannini morbidi.

Durante l'affinamento in bottiglia il colore evolve al classico granato e i profumi e le sensazioni retro nasali assumono note eteree di frutta rossa sotto spirito.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Assenti

Link al disciplinare del prodotto

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14384>

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2019/C 420/13)

La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati DOOR della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«NOCCIOLA DEL PIEMONTE»/«NOCCIOLA PIEMONTE»

n. UE: PGI-IT-0305-AM03 – 5.4.2019

DOP () IGP (X)

1. Denominazione (denominazioni)

«Nocciola del Piemonte»/«Nocciola Piemonte»

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è riservata ai frutti della varietà di nocciolo «Tonda Gentile Trilobata». La nocciola del frutto presenta una forma sub-sferoidale o parzialmente sub-sferoidale, trilobata; dimensioni non molto uniformi, con calibri prevalenti da 17 a 21 mm; guscio di medio spessore, di color nocciola mediamente intenso, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all'apice e striature numerose, ma poco evidenti. Il seme è di forma variabile (sub-sferoidale, tetraedrica e talvolta ovoidale), di colore più scuro del guscio, per lo più ricoperto da fibre, con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti, le dimensioni sono più disformi rispetto alla nocciola in guscio, il perisperma di medio spessore, ma di eccellente distaccabilità alla tostatura, con tessitura compatta e croccante. I sapori e gli aromi sono finissimi e persistenti, resa alla sgusciatura compresa tra il 40 % e il 50 %.

⁽¹⁾ GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

L'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» deve rispondere alle seguenti tipologie merceologiche:

nocciola intera in guscio: si intende il frutto così come è stato raccolto in campo e che ha subito solo lavorazioni atte alla sua pulitura con eliminazione dei corpi estranei mediante cernita e opportunamente essiccato per garantirne una prolungata conservazione,

nocciola sgusciata: si intende il frutto intero che mediante trattamenti di natura fisica è stato privato del guscio ma che conserva

ancora il perisperma ricoperto da fibre e si presenta di colore più scuro del guscio,

nocciola tostata: il frutto intero o minimamente fratturato che ha subito un processo di tostatura ed è stato privato in tutto o in parte del perisperma esterno,

granella di nocciole: il prodotto ottenuto dalla macinazione di nocciole intere o frantumate già tostate ed avente una granulometria varia in relazione al grado di macinatura, ma comunque compresa tra 1 mm e 12 mm,

farina di nocciole: il prodotto ottenuto dalla macinazione di nocciole intere o frantumate già tostate ed avente una granulometria varia in relazione al grado di macinatura, ma comunque compresa tra 250 micron e 1 mm,

pasta di nocciole: il prodotto ottenuto dalla macinazione di nocciole intere o frantumate già tostate ed avente una granulometria varia in relazione al grado di macinatura, ma comunque inferiore a 250 micron.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

—

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

La coltivazione dei noccioli viene effettuata nell'area della denominazione come definita nel successivo punto 4. I nocciolieti sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo. I nocciolieti, con piante allevate con sistema monocaule o policaule, hanno una densità variabile tra 200 e 500 piante/ha. Per gli impianti realizzati prima del decreto di riconoscimento nazionale del 2 dicembre 1993 è consentita una densità massima di 650 piante/ha, è vietato il rinnovo delle piante in caso di moria e in caso di estirpo il nuovo impianto dovrà avere una densità di piante per ettaro compresa tra 200 e 500.

La resa massima prevista è in ogni caso di Kg 3 500/ha.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

La commercializzazione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso nella sola fase di prima commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento;
- b) per prodotto sgusciato, tostato, macinato e finito: in confezioni idonee ad uso alimentare. Il prodotto di cui alla lettera b) può essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita. Il prodotto in guscio deve essere confezionato entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla raccolta.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Sulle confezioni deve essere indicata la dicitura «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», seguita da «Indicazione geografica protetta» o «IGP». L'indicazione dell'annata di raccolta delle nocciole contenute è obbligatoria per il prodotto in guscio o sgusciato.

Il prodotto sgusciato, tostato e/o macinato deve riportare in etichetta il simbolo comunitario dell'IGP.

L'utilizzo della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» come ingrediente di prodotti alimentari deve avvenire citando in etichetta la dicitura «prodotto ottenuto esclusivamente da 'Nocciola del Piemonte' o 'Nocciola Piemonte' oppure «solo con 'Nocciola del Piemonte' o 'Nocciola Piemonte' IGP».

È altresì possibile indicare sulle confezioni anche la dicitura «delle Langhe» qualora le nocciole derivino esclusivamente da nocciolieti siti nell'areale geografico delle Langhe comprendente i seguenti Comuni in Provincia di Cuneo e Asti:

Provincia di Cuneo:

Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Camo, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Montezemolo, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno;

per i Comuni: Alba, Barbaresco, Bastia Mondovì, Cherasco, Clavesana, Farigliano, Lequio Tanaro, Monchiero, Narzole, Neive, Niella Tanaro, Novello, l'areale geografico situato alla destra orografica del Fiume Tanaro;

per i Comuni: Castelnuovo di Ceva, Ceva e Priero, l'areale geografico situato alla destra orografica del torrente Cevetta fino alla confluenza nel Tanaro, da qui l'areale geografico alla destra orografica del fiume Tanaro).

Provincia di Asti:

Bubbio, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

per i Comuni di Canelli, Calamandrana, l'areale geografico situato alla destra del Torrente Belbo.

È fatto divieto di usare con la denominazione «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, ad eccezione della menzione varietale «Tonda Gentile Trilobata».

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della denominazione «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» ricade interamente nella Regione Piemonte, nel territorio dei comuni vocati alla produzione di nocciole ricadenti nelle provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

5. Legame con la zona geografica

L'area geografica di produzione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è caratterizzata da una morfologia collinare o montana, comprendente anche aree di fondo collina e pedemontane, poste a un'altitudine variabile fra 150 e 800 metri s.l.m. La considerevole piovosità (circa 900 mm annui) e le pendenze sempre piuttosto elevate determinano una comune condizione di basso livello di fertilità, sia in termini di presenza di sostanza organica che di elementi minerali nutritivi. Rispetto alle altre aree della Regione Piemonte, tali caratteristiche determinano un ambiente pedoclimatico specifico e differenziato, in cui la varietà Tonda Gentile Trilobata esprime le sue migliori qualità.

La corilicoltura piemontese è stata fin dal 1800, e continua ad essere, basata esclusivamente sull'uso della varietà, Tonda Gentile Trilobata, che si caratterizza qualitativamente per il perisperma di medio spessore, ma facilmente distaccabile alla tostatura, per una tessitura compatta e croccante e aromi e sapori persistenti e finissimi. Le prerogative maggiormente riconosciute ed attribuite dall'industria dolciaria alla «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» sono la forma della nocula sub sferoidale o parzialmente trilobata, una percentuale pressoché insignificante di quella oblunga, buona resa alla sgusciatura che può raggiungere anche il 50 %, resa in tostato elevata e pelabilità del seme eccellente.

La «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è ottenuta dalla varietà Tonda Gentile Trilobata, che solo nella zona geografica definita, caratterizzata da suoli con ridotta fertilità e elevati livelli di piovosità, permette di esprimere le caratteristiche merceologiche, nonché organolettiche che hanno fatto la fama di questa nocciola. Data la fama di questa varietà, in passato si è provato a introdurla in diverse altre aree corilicole italiane, ma senza successo, in quanto la varietà non riusciva ad adattarsi o comunque non presentava le caratteristiche merceologiche e organolettiche della nocciola ottenuta nell'area di origine. La «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», coltivata nell'area definita, è nota fin dalla metà del 1800 per le sue pregiate caratteristiche organolettiche che hanno determinato il prestigio indiscusso dell'industria dolciaria piemontese. Infatti nella seconda metà dell'800, con lo sviluppo delle prime industrie dolciarie italiane ed estere iniziò a fiorire in Piemonte il commercio di queste nocciole. Le produzioni annuali, allora globalmente di alcune migliaia di quintali, venivano assorbite in guscio dalle piccole industrie dolciarie locali, orientate perlopiù verso la produzione di cioccolato e sgusciate dalle stesse industrie. Le eccellenti caratteristiche organolettiche della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» accrebbero rapidamente la reputazione del prodotto presso le industrie interessate e ciò sia in Italia che all'estero. Infatti già all'inizio del '900 l'esportazione di questo prodotto raggiungeva numerosi paesi europei ed extra europei come Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, Cile, San Salvador e Giappone.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT